

UNIVERSITA' DI GENOVA
DIGI-DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
(di seguito anche “UNIGE”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova,
Via Balbi 5, P.E.C. dipgiurisprudenza@pec.unige.it, rappresentata dalla Prof.ssa Gisella De
Simone, in qualità di Direttore del Dipartimento, nata a Novara il 22 maggio 1958, autorizzata alla
sottoscrizione della presente Convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile
2025.

E
il **CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA**, di seguito anche “COA
Genova”, con sede in Genova, Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria, 1 CAP 16121, P.E.C.
segreteria@ordineavvgenova.it codice fiscale 80030990107, rappresentato dall’Avv. Stefano Savi,
in qualità di Presidente e legale rappresentante

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

avente ad oggetto

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PREMESSO CHE

- la L. 19 novembre 1990 n. 341, all’articolo 6 titolato “Formazione finalizzata a servizi didattici integrati” al comma 2, lettera b), prevede che le Università possano attivare «corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente ricorrente»;
- la predetta L. 19 novembre 1990 n. 341, all’articolo 8 prevede che possano attuarsi forme di collaborazione esterna fra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio, anche tramite «stipulazione di apposite convenzioni»;
- il D.M. 202/2014, in tema di regolamentazione dei requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tra cui gli ordini professionali degli avvocati, all’art. 4 comma 2 lett. b) fa riferimento alla specifica formazione acquisita anche mediante corsi organizzati in convenzione con Università;

- il Codice della crisi e dell'insolvenza prevede all'art. 356 che per ottenere l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, recante *"Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure"* devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.

La Circolare del Ministero delle Giustizia del 19/01/2023 prevede che i corsi di formazione iniziale utili ai fini dell'iscrizione all'Albo siano esclusivamente quelli erogati da un'Università oppure in convenzione con la stessa, da uno degli Ordini indicati dall'art. 4, comma 2, del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, fra i quali figurano di diritto gli Ordini professionali degli Avvocati.

RILEVATO

che è interesse delle Parti instaurare un rapporto di collaborazione al fine di organizzare attività formative in tema di crisi dell'impresa e sovraindebitamento, stabilendo le modalità più opportune.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

Scopo delle Parti è collaborare alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento dei Gestori che saranno incaricati dall'Organismo di composizione della crisi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione controllata del debitore, corsi da svolgere secondo le regole e i principi definiti nella L. 3/2012, del Codice della Crisi di impresa e del D.M. 202/2014.

UNIGE ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, in base alle rispettive finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono di formalizzare i rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito di aree disciplinari di comune interesse.

Art. 3 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un Referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I Referenti delle Parti sono individuati nella Prof.ssa Gisella De Simone per il Dipartimento di Giurisprudenza e nel Presidente Avv. Stefano Savi per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Ciascuna delle Parti potrà sostituire i componenti designati con semplice comunicazione scritta inviata all'altra Parte.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

L'attività formativa considerata nella presente Convenzione riguarda la progettazione, il coordinamento scientifico e la realizzazione didattica di un corso di formazione/ aggiornamento in materia di gestione delle procedure della crisi da sovraindebitamento per un totale di n. 40 ore di formazione, il cui programma si allega alla presente Convenzione.

L'uso del logo, il patrocinio e la rappresentanza dell'Università di Genova e dell'Ordine degli Avvocati di Genova restano di esclusivo dominio degli stessi che ne disporranno con specifico provvedimento in relazione ai singoli eventi.

Le Parti stabiliranno in quali casi e con quali modalità potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione ai Corsi di formazione e/o di aggiornamento.

Art. 5 – Il Corso di formazione/aggiornamento

Oggetto del Corso è l'analisi della normativa in materia con esame degli istituti inerenti il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata, l'esdebitazione dell'incapiente. Saranno esaminati i rapporti delle procedure di sovraindebitamento con le procedure esecutive, l'applicazione di misure protettive/cautelari, gli aspetti tributari e previdenziali.

Il Corso comprenderà n. 40 ore suddivise in n. 20 moduli dedicati ai quattro settori disciplinari indicati all'art. 4.5 lett. b) del D.M. 202/2014: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale, con previsione di esercitazioni pratiche inerenti le tecniche di redazione degli atti.

Le lezioni si terranno due giorni alla settimana da definire con l'organizzazione del corso secondo le disponibilità delle aule necessarie per lo svolgimento, con previsione di due ore al giorno (con inizio alle h. 14.30).

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione abilitante ai fini della prima iscrizione o mantenimento nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 24.9.2014, n. 202.

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso i locali del Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi in Via XII Ottobre 3 piano 2°, previa prenotazione alla piattaforma su area riservata Sfera.

Art. 6 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra UNIGE e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, finalizzata al perseguitamento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Gli aspetti organizzativi e finanziari saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative, attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi tra le Parti.

Art. 7 – Prestazioni a carico dell'Università degli Studi di Genova

Il Dipartimento di Giurisprudenza presterà competenze didattiche e scientifiche e il relativo apporto di docenza.

Nessun onere finanziario sarà previsto a carico dell'Università.

Art. 8 – Prestazioni a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Consiglio si impegna:

- all'attivazione del Corso e a collaborare per la progettazione del percorso formativo;
- alla progettazione, realizzazione, gestione, tutor-ship, fornitura spazi didattici;
- alla gestione amministrativa;
- alla realizzazione e all'attuazione del percorso didattico/formativo/culturale;
attraverso la collaborazione di soggetti dotati delle necessarie competenze ed esperienze, impegnati in attività didattiche e di supporto alla didattica quali progettazione, coordinamento didattico/scientifico, docenza.

Art. 9 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la sua stipula, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 10, previa delibera dell'Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 10 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita e restano salve le spese già sostenute alla data di comunicazione del recesso.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 11 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università degli Studi di Genova e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, coinvolti nel progetto formativo oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto nelle comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Art. 12 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi (*se previsti*) di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art 14 - Incompatibilità

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive

regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizione di legge in materia.

Art. 15 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16- Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 5 (cinque) pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, potrà essere sottoscritto con firma digitale ed è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura privata della relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di UNIGE giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. UNIGE con nota scritta chiederà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto
Genova, 17 aprile 2025

Università degli Studi di Genova

Ordine degli Avvocati di Genova

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Presidente

Prof.ssa Gisella De Simone

Avv. Stefano Savi

GISELLA
DESIMONE
Università
degli Studi
di Genova
08.05.2025
19:58:24
GMT+02:00



Firmato digitalmente da: SAVI STEFANO CESARE
Ruolo: 4.6.1 Avvocato patrocinante in Cassazione
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Data: 17/04/2025 08:59:35

